

RG 1

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
SEZIONE CIVILE  
Il Giudice Unico,

sciogliendo la riserva;

OSSERVA

La società attrice ha agito con azione di restituzione dell'indebitato, pur asserendo che il c/c n. 27/473 acceso nell'anno 1998 non è ancora estinto.

Giusta giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (vedasi da ultimo Sezioni Unite del 2.12.10), l'azione di ripetizione dell'indebitato può essere proposta solo quando vi sia stato un pagamento e, nel caso in esame, essendo ancora in corso di svolgimento l'unitario rapporto bancario fra le parti, così come non vi sono diritti di credito o di debito esigibili fra le parti allo stesso modo non è configurabile un pagamento indebitato, per tale motivo ripetibile.

Né la società attrice ha proposto, in via subordinata o implicitamente, una domanda di accertamento volta a rettificare il saldo bancario alla luce della depurazione della contabilità bancaria dagli effetti di clausole nulle o inesistenti.

La società attrice si è infatti limitata a concludere nel senso di "dichiarare l'illegittimità ed illiceità della condotta tenuta dal Banco di Napoli Spa".

Orbene una tale generica domanda di accertamento non finalizzata ad ottenere la rettifica del saldo non è sostenuta da alcun interesse attuale e concreto ad agire in giudizio, rimanendo sul piano dell'astrattezza.

Ciò posto, la causa va avviata in decisione e non necessita di alcuna istruttoria.

P. Q. M.

Rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.14

Benevento, 3.7.12

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 04 LUG. 2012

IL CANCELLIERE